



Deliberazione n. 66 del

25 FEB 2011

Atti n. 48/2011

Oggetto: Attuazione dell'art. 57, comma 01 e seguenti, del D.Lgs. 30.3.2001 così come modificato dall'art. 21 della legge 4.11.2010, nr 183 – Costituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni"

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nr 262 del 9.11.2010 è stata pubblicata la legge 4.11.2010, nr 183 " Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazioni di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro" (detta "Collegato Lavoro", dizione con la quale sarà identificata nel corso del presente provvedimento);

che l'art. 21 di detta legge modifica l'art. 57 del D. Lgs. 30.3.2001, nr 165, premettendo al comma 1 i seguenti commi:

«01. Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

02. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti



Segue deliberazione n. 66 del 25 FEB 2011 Atti n. 48/2011

dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione.

03. Il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità. Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

04. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

05. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»;

considerato che :

detto Comitato unico di garanzia mantiene ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'Azienda;

che le modalità di funzionamento del Comitato unico di garanzia saranno disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

che i compiti propri del Comitato unico di garanzia sono:



Segue deliberazione n. **66** del **25 FEB 2011** Atti n. 48/2011

1. propositivi: è, quindi, competente a proporre all'Azienda le misure antidiscriminatorie e di garanzia delle parità considerate opportune;
2. consultivi: l'Azienda ha un valido partner a cui affidare la valutazione dell'impatto che gli atti organizzativi hanno sulle pari opportunità;
3. di verifica: in quanto, contribuendo all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, proponendo azioni di miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, attiva un'opera di prevenzione e di rimozione delle situazioni critiche in materia di relazioni fra l'Azienda ed i lavoratori e fra i lavoratori stessi;

convenuto di costituire il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

preso atto della necessità di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione della regolamentazione e la individuazione dei componenti in attesa dell'emanazione delle linee guida contenute in una direttiva che sarà emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

sentito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

richiamato tutto quanto esposto nelle premesse:



AZIENDA OSPEDALIERA
ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI
Piazza Andrea Cardinal Ferrari, 1 – 20122 Milano

Segue deliberazione n. 66 del 25 FEB 2011 Atti n. 48/2011

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio on -
line di questa Azienda Ospedaliera.

25 FEB 2011
Milano, li

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)